**Prot. n. 36/VSG/SD/ AB**

**Nota ANCI – Semplificazione delle procedure concorsuali e superamento delle limitazioni alle prove in presenza**

**Premessa**

Il Decreto-legge n. 44/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile u.s. ed in corso di conversione, contiene all'articolo 10 alcune importanti misure volte a semplificare i concorsi pubblici.

Si tratta di misure, immediatamente applicabili anche alle procedure concorsuali già bandite, riguardanti sia la fase di emergenza sanitaria che quella a regime.

Inoltre, si dispone anche il superamento, a decorrere del 3 maggio prossimo, delle attuali limitazioni di ordine quantitativo (numero massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede di prova) previste dalla legislazione emergenziale attualmente vigente.

La presente nota fornisce un quadro dettagliato delle misure contenute nel D.L. n 44/2021 ed un riepilogo delle diverse misure emergenziali che hanno caratterizzato i concorsi pubblici durante l'emergenza sanitaria.

## 1. La semplificazione delle procedure concorsuali nel D.L. n. 44/2021

L'art. 10 del D.L. n. 44/2021 introduce nuove misure urgenti di semplificazione delle procedure concorsuali.

Si tratta di misure di carattere strutturale, destinate cioè a disciplinare le procedure di reclutamento anche dopo la cessazione dello stato di emergenza. Ciò si desume chiaramente dal fatto che solo alcuni commi dell'art. 10 fanno riferimento alle straordinarie esigenze determinate dall'emergenza sanitaria.

La presente nota, dunque, per agevolare il lavoro degli operatori, distingue tra disposizioni "a regime" e quelle aventi invece ancora carattere emergenziale.

### 1.1 Le semplificazioni di carattere strutturale

Una portata di carattere generale ha il **primo comma dell'articolo 10**, che ha l'obiettivo, promosso e condiviso dall'ANCI, della *riduzione dei tempi di reclutamento individuandone le azioni strumentali.* In particolare, la disposizione in commento prevede che le PPAA procedano, per lo svolgimento delle loro prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo comparativo, con le seguenti modalità semplificate:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale: possiamo affermare quindi che anche i Comuni possono regolamentare le procedure di reclutamento escludendo la seconda prova scritta;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale. Il dato letterale della disposizione contenuta nel primo periodo, porta ad interpretare che i titoli cui fa riferimento siano quelli di studio necessari per l'ammissione alle prove selettive. Il secondo periodo invece fa espresso riferimento all'eventuale punteggio che può attribuirsi a tutti i titoli di studio e a quelli di servizio e all'esperienza professionale posseduti dal candidato.

Si rileva che, secondo quanto espressamente previsto dal comma 1, dette modalità semplificate sono adottate "**anche in deroga**" alla disciplina del D.P.R 487/1994 e della L. n. 56/2019 che, dunque, possono ancora essere applicate – ove compatibili - a discrezione delle amministrazioni.

In particolare, assumono rilievo le "misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" già introdotte dall'art. 3 della legge n. 56/2019.

Pertanto, le nuove modalità semplificate introdotte dal D.L. n. 44/2021 non precludono, ad esempio, la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva con le modalità e i requisiti di cui all'art. 3, comma 6, lett. b), della richiamata L. n. 56/2019.

Sotto il profilo organizzativo rileva significativamente quanto previsto dal **comma 2**, secondo cui, in ragione del numero di partecipanti, gli Enti possono optare per l'utilizzo di **sedi decentrate** con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2[1], del D.L. n. 34/2020, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

---

[1] " *2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture*".

Ulteriormente, il **comma 6** prevede che le commissioni esaminatrici dei concorsi possano essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove.

### 1.2 Le misure per l'emergenza

I commi 3 e 5 dell'art. 10 dispongono specifiche misure volte a gestire le procedure concorsuali in pendenza dello stato di emergenza, e in particolare:

1. **per le procedure concorsuali i cui bandi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 44**, le PPAA interessate, qualora non siano ancora state poste in essere attività (da intendersi come prove), attuano le modalità semplificate previste dai primi due commi, in particolare:

- prevedono l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché l'utilizzo delle sedi decentrate di cui al comma 2 (vedi paragrafo precedente 1.1.);
- possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione (vedi paragrafo precedente 1.1.);
- per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, possono prevedere l'espletamento di **una sola prova scritta e di una eventuale prova orale**. Sempre per le procedure già avviate o con bandi già pubblicati, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un **corso di formazione**, le misure appena elencate si applicano anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito (comma 5).

2. **Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 44**, e fino al permanere dello stato di emergenza, le PPAA interessate possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di **una eventuale prova orale**, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).

### 1.3 Il Bando per il potenziamento delle politiche di coesione

Il Comma 4 introduce una procedura semplificata per il reclutamento di 2800 unità di personale destinate al potenziamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni delle Regioni obiettivo convergenza, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 179 della Legge di bilancio 2021 e destinati prevalentemente ai Comuni.

Al reclutamento di questo personale provvede il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi di Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata, la procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.

Il bando è stato pubblicato nella GU n. 27 del 6 aprile u.s..

### 1.4 Il superamento delle limitazioni numeriche per le prove in presenza

Il comma 9 stabilisce che "dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni".

***Ciò significa che a partire da tale data devono ritenersi superate le limitazioni numeriche contenute nel DPCM 2 marzo 2021, ove è consentita la possibilità di svolgere prove preselettive o scritte in presenza solo per un numero massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede di prova.***

Resta fermo che, fino a tale data è possibile portare avanti le procedure concorsuali già bandite ed avviate, utilizzando anche tutti gli strumenti di semplificazione messi a disposizione dall'art. 10 del D.L. n. 44/2021.

## 2. Riepilogo delle limitazioni alle procedure concorsuali nelle diverse fasi dell'emergenza sanitaria.

**2.1 <u>Dal 9 marzo al 18 maggio 2020</u>: il *lockdown* e la sospensione delle procedure concorsuali.** Nella prima fase di emergenza sanitaria il **<u>DPCM 8 marzo 2020</u>** e l'art. 87, comma 5[2], del D.L. n. 18/2020 hanno disposto, per tutte le Pubbliche amministrazioni, la **<u>sospensione sino al 18 maggio 2020 di tutte le procedure concorsuali</u>**, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati potesse essere effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. La misura perseguiva il duplice obiettivo di limitare gli spostamenti territoriali dei candidati ed evitare la concentrazione di più persone in ambienti chiusi.

**2.2 <u>Dal 19 maggio al 5 novembre 2020</u>: le prime semplificazioni del Decreto Rilancio.** Successivamente, superata la sospensione delle procedure concorsuali, il c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), agli artt. 247 e 248 introduceva alcune misure volte ad accelerare le procedure concorsuali della Commissione Ripam, attraverso l'utilizzo di sedi decentrate, individuate dal Dipartimento della funzione pubblica, e di tecnologie digitali, come la possibilità di svolgere in videoconferenza la prova orale, e la possibilità di riunire la commissione esaminatrice e le sottocommissioni in modalità telematica. Il decreto ha inoltre introdotto misure acceleratorie, come la riduzione dei termini per le comunicazioni obbligatorie propedeutiche all'indizione del concorso.

[2] Il comma 5 dell'art. 87, D.L. n. 34/2020, stabiliva che "*lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*"

*L'impatto sui Comuni di tali previsioni, tuttora vigenti, è stabilito dall'art. 249 del suddetto Decreto Legge, che estende a tutte le Amministrazioni Pubbliche la facoltà di attenersi ai "principi e criteri direttivi" di cui agli articoli prima richiamati ed in particolare:*

- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive;
- lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
- lo svolgimento delle prove presso sedi decentrate;
- la modalità di lavoro a distanza per le attività delle commissioni esaminatrici;
- la modalità di presentazione delle candidature attraverso PEC e SPID.

**2.3 Dal 6 novembre 2020 al 14 febbraio 2021: la sospensione delle prove preselettive e scritte in presenza.** A fronte dell'aggravamento dell'emergenza sanitaria nell'autunno del 2020, con il DPCM 3 novembre 2020 il Governo ha introdotto nuove misure restrittive in materia di procedure concorsuali (art. 1, comma 9, lett. *z*[3])), poi reiterate dal DPCM 3 dicembre 2020.

**L'ANCI, con la nota Prot. n. 108/VSG/SD/AB - 2020 dello scorso novembre ha fornito alcune importanti indicazioni operative per l'attuazione delle misure in questione, chiarendo che:**

- la normativa emergenziale non ha disposto una nuova sospensione di tutte le procedure concorsuali, ma solo della fase di "*svolgimento delle prove preselettive e scritte*" di procedure già avviate;
- la normativa emergenziale non ha precluso la possibilità di avviare nuove procedure concorsuali, rispetto alle quali anzi si raccomandava aderire all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Decreto n. 34/2020, prima richiamati;
- il DPCM 3/11/2020 ha escluso espressamente dalla sospensione i casi in cui la selezione dei candidati venisse effettuata esclusivamente su basi curriculari (titoli) e i casi in cui la valutazione delle prove scritte potesse essere effettuata in modalità telematica;
- la nota ANCI ha inoltre chiarito che la sospensione non riguardava le prove orali, sia se effettuate con le modalità telematiche disciplinate dall'art. 247, comma 3, del DL. N. 34/2020, sia se eventualmente effettuate anche in presenza, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020, e che dovevano ritenersi altresì escluse dalla sospensione le prove pratiche per le quali non era prevista la produzione in aula di elaborati scritti, come ad esempio prove di idoneità per il personale ausiliario della scuola.

**2.4 Dal 15 febbraio 2021 al 30 aprile 2021: il ripristino delle prove scritte in presenza per un massimo di 30 candidati.** A seguito della pressante richiesta

[3] "z) *è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto*."

dell'ANCI al Governo di ripristinare complessivamente le procedure concorsuali, il DPCM 14 gennaio 2021, nel riproporre la sospensione delle prove preselettive e scritte in presenza, ha specificato che "a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un **numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova**, previa adozione dei protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile".

Conseguentemente il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato il "Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021" del 3 febbraio scorso e tutt'ora in corso di validità".

Tali misure sono state riproposte senza sostanziali modifiche dall'art. 24 del **DPCM 2 marzo 2021**, **la cui efficacia è stata estesa dal 7 al 30 aprile 2021** dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 44/2021.

Roma, 14 Aprile 2021